

CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE E RILEVAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO DEI BOVINI DI ETÀ NON INFERIORE A 8 MESI.

DEFINIZIONI

Bovini: animali di età non inferiore a 8 mesi ai sensi del Reg. UE n.1308/2013, allegato IV, lettera A, integrato dal Reg. UE n. 1182/2017 per quanto attiene, fra le altre, alla tabella di classificazione delle carcasse di bovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.

Carcassa: corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiatura, presentato senza testa e zampe (la testa è separata all'altezza dell'articolazione occipito - atlantoidea, le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino, senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario Reg. UE n.1308/2013, allegato IV, lettera A, IV, integrato dal Reg. UE n. 1182/2017 per quanto attiene, fra le altre, alla tabella di classificazione delle carcasse di bovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.

Mezzena: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa, secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica Reg. UE n.1308/2013, allegato IV, lettera A, I, integrato dal Reg. UE n. 1182/2017 per quanto attiene, fra le altre, alla tabella di classificazione delle carcasse di bovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.

STRUTTURE COINVOLTE

La classificazione è obbligatoriamente svolta presso gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 e munite di “bollo sanitario” a termini dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 853/2004, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione 1, capo III del Reg. (CE) n. 854/2004, qualora tali strutture procedano all'abbattimento di un numero di bovini pari o superiore a 75 capi per settimana calcolati su media annuale.

Le strutture di macellazione che procedano all'abbattimento di un numero di bovini inferiore a 75 capi per settimana calcolati su media annuale, possono chiedere al Ministero la deroga dall'obbligo della classificazione.

Alle strutture di macellazione che hanno ottenuto la deroga dall'obbligo della classificazione, è fatto divieto di classificare e identificare le carcasse.

Presso le strutture in deroga dall'obbligo della classificazione sono previste delle visite volte al controllo del mantenimento dei requisiti previsti per la concessione della deroga stessa.

MODALITÀ OPERATIVE

Ai sensi di quanto disposto dalla esistente normativa unionale integrata dal Reg. UE n. 1184/2017 inerente le modalità di applicazione relative, fra le altre, alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime, nonché dalla normativa nazionale, D.M. 24 dicembre 2018, i suddetti stabilimenti sono tenuti a procedere alla classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a 8 mesi secondo quanto previsto dalla tabella unionale e per questo devono avvalersi di personale in possesso della apposita abilitazione rilasciata dal MiPAAFT (Comitato bovini o altra struttura appositamente individuata).

Ai fini della classificazione, come indicato dal Reg. UE n. 1184/2017 inerente le modalità di applicazione relative, fra le altre, alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime, presso il macello le carcasse e le mezzene vengono identificate, secondo le **categorie** (A, B, C, D, E), **le classi di conformazione** (S, E, U, R, O, P) e **lo stato di ingrassamento** (1, 2, 3, 4), mediante:

Timbro ad inchiostro deve essere utilizzato un timbro, mediante un marchio ad inchiostro indelebile e atossico, l'altezza dei caratteri deve essere di almeno 2 cm, e in alternativa:

Etichetta l'identificazione può essere effettuata anche tramite etichettatura; in tal caso è obbligo del macello richiedere e ottenere la prevista autorizzazione del Ministero, le etichette utilizzate, inoltre, devono avere le seguenti caratteristiche:

- Essere numerate progressivamente
- Dimensioni minime 5 x 10 cm, ovvero 50 cm²
- Riportare i dati inerenti la classificazione con caratteri di almeno 2 cm di altezza
- Indicare il numero di macellazione o di identificazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, precisando se trattasi di peso caldo o peso freddo,
- Le indicazioni devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi cancellatura e correzione
- Devono essere resistenti a lacerazioni a manomissioni
- Devono aderire perfettamente nei punti anatomici della carcassa definiti; in entrambi i casi, per ogni mezzena, i marchi obbligatori devono essere apposti sui quarti posteriori a livello del controfiletto, all'altezza della IV vertebra lombare, e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10 -30 cm. dallo sterno.

I responsabili degli stabilimenti di macellazione, sono tenuti alla **rilevazione e alla comunicazione dei prezzi di mercato** secondo quanto disposto, in precedenza dalla circolare ministeriale n. 5 del 26 aprile 1999, e dal Reg. UE n. 1184/2017 inerente le modalità di applicazione relative, fra le altre, alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.

Il responsabile del macello, è inoltre tenuto alle seguenti comunicazioni:

- Comunicazione al conferente degli animali, del risultato della classifica (classi di conformazione, di ingrassamento nonché la categoria; tali informazioni si possono indicare sulle fatture degli animali o su un documento amministrativo allegato alla fattura).
- Comunicazione dei prezzi rilevati al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, entro e non oltre le ore 20:00 del martedì successivo alla settimana di riferimento. La stessa è trasmessa facoltativamente alle CCIAA (Camere di commercio) competenti per territorio.

Di tutte queste documentazioni il responsabile del macello è tenuto a conservare a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale con relativa documentazione contabile, come definito dalla Circolare MiPAF n. 5 del 26 aprile 1999.

CONTROLLO SULLE STRUTTURE DI MACELLAZIONE

Visto quanto sopra, presso le strutture di macellazione obbligate all'esecuzione della classificazione delle carcasse di bovini, sono previste da parte di funzionari regionali del Servizio Organizzazioni Comuni di Mercato e sinergie di filiera, in possesso dell'abilitazione e del relativo tesserino di Classificatore, in corso di validità, almeno due visite ispettive per trimestre per verifiche sia di tipo cartolare sia di tipo fisico, sul rispetto degli obblighi connessi alle attività di classificazione e rilevazione dei prezzi medi di mercato.

CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DEI CLASSIFICATORI

Il controllore regionale deve effettuare, una volta a trimestre per ogni classificatore regolarmente operante presso la struttura di macellazione, la verifica sul rispetto delle operazioni per la corretta classificazione e identificazione delle carcasse.

Il controllo sull'attività dei classificatori, consiste nella valutazione delle carcasse classificate dal personale abilitato operante presso il macello. In particolare il controllore regionale è tenuto a valutare le carcasse precedentemente classificate dal macello per verificarne la correttezza.

Per ogni classificatore operante presso la struttura di macellazione, la valutazione avviene su un numero di carcasse non inferiore a 40. Tuttavia, negli stabilimenti riconosciuti in cui opera regolarmente un solo classificatore ed in cui sono disponibili meno di 40 carcasse, l'accertamento viene eseguito sul numero di carcasse disponibili sempre che esso non sia inferiore a 25.

Per ogni visita di controllo ufficiale presso le strutture di macellazione, viene compilato un apposito verbale di controllo, numerato progressivamente, datato, firmato dai controllori regionali, contro firmato dal classificatore e dal responsabile del macello e successivamente registrato al protocollo generale della struttura di controllo.

COMMERCIALIZZAZIONE CARNI DI BOVINI CON ETÀ' INFERIORE A 12 MESI.

Tutti i bovini di età inferiore a dodici mesi, abbattuti presso le strutture di macellazione, devono essere classificati in una delle seguenti categorie:

- a) categoria V: bovini di età dal giorno della nascita sino al giorno precedente a quello in cui raggiungono otto mesi, con lettera di identificazione «V»;
- b) categoria Z: bovini di età dal giorno in cui hanno raggiunto otto mesi, sino al giorno precedente a quello in cui raggiungono dodici mesi, con lettera di identificazione «Z».

Questa operazione obbligatoria deve essere compiuta dai responsabili delle strutture di macellazione, compreso quelle che hanno ottenuto la deroga alla classificazione delle carcasse di bovini (vedi art. 4 del D. M. 24 dicembre 2018).

DENOMINAZIONI DI VENDITA

Le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti «denominazioni di vendita»:

1. «Vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini della categoria «V»;
2. «Vitellone, carne di vitellone» per le carni ottenute da bovini della categoria «Z».

Le citate denominazioni devono essere utilizzate anche per le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA

In ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta che riporti le seguenti informazioni obbligatorie:

- a) l'età degli animali al momento della macellazione, con questa frase «età alla macellazione inferiore a otto mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «V», oppure, «età alla macellazione da otto a meno di dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «Z»;
- b) la denominazione di vendita.

Le citate denominazioni di vendita (di cui all'allegato VII, parte I, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1308/2013) possono essere integrate da una indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

Gli operatori facendo uso della deroga prevista all'art. 13, comma 3° del D. M. 24 dicembre 2018, possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire la frase che descrive l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera d'identificazione della categoria.

Per ogni chiarimento e ulteriore approfondimento, si possono contattare i seguenti funzionari:

Dott. Marco Gardenghi, tel. 051 5274695, marco.gardenghi@regione.emilia-romagna.it

P.A. Nicola Ravegnini, tel. 051 5278143, nicola.ravegnini@regione.emilia-romagna.it

ALLEGATI:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA MONDATURA DELLE CARCASSE BOVINE

Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo Direzione generale delle politiche internazionali
e dell'Unione europea PIUE VI
Via XX settembre, 20 00187 ROMA
Posta certificata: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto nato a
prov..... il legale rappresentante dell'impresa di macellazione denominata:

con sede legale nel Comune di
CAP.....Provincia..... in via

.....
telefonoe-mail.....

Indirizzo stabilimento (*se diverso dalla sede
legale*).....

..... N° riconoscimento

Codice Fiscale

P. IVA (*se diversa dal Codice Fiscale*)

CHIEDE

di essere autorizzato all'esecuzione della mondatura delle carcasse bovine, secondo quanto previsto dall'allegato IV, lettera A, paragrafo V del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

A tal fine si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, delle disposizioni contenute all'art. 6, comma 4, del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, della Commissione. Data,

TIMBRO E FIRMA

(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DOMANDA DI DEROGA ALL'OBBLIGO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea PIUEVI
Via XX settembre, 20 00187 ROMA
Posta certificata:
pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto nato a , prov.
Il....., legale rappresentante dell'impresa di macellazione
denominata.....
con sede legale nel Comune
di.....CAP.....prov.....in
via....., telefono.....
email.....
Indirizzo stabilimento (*se diverso dalla sede
legale*).....,
N° di riconoscimento.....Codice Fiscale,
.....
P. IVA (*se diversa dal Codice Fiscale*)

DICHIARA

che nello stabilimento sopra indicato vengono macellati, come media settimanale annua, non più di 75 bovini adulti a settimana.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n.

.....del..... **CHIEDE**

di usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse bovine per lo stabilimento sopra indicato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media annua di animali macellati.

Data,

TIMBRO E FIRMA

(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DOMANDA DI REGISTRAZIONE AL SIAN TRASMISSIONE PREZZI CARCASSE BOVINE

Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea PIUE VI
Via XX settembre, 20 00187 ROMA
Posta certificata: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it

Il sottoscritto _____ nato a _____
prov. _____

Il _____ legale rappresentante dell'impresa di
macellazione
denominata _____ con sede
in via _____ nel comune di _____
provincia _____ e stabilimento sito in
via _____
nel comune di _____ provincia
_____ con numero di riconoscimento _____, chiede la
registrazione per accedere al Sistema Informatico Agricolo Nazionale SIAN per la trasmissione
dei prezzi medi settimanali delle carcasse bovine.

La persona designata da questa ditta per la trasmissione dei prezzi è:

Nome _____ e
cognome _____

Luogo di nascita _____
provincia _____

Data di nascita _____ codice
fiscale _____

Recapiti della ditta per comunicazioni:
telefono _____ fax

_____ e-
mail _____ posta _____ certificata

(PEC). _____

Data,

TIMBRO E FIRMA

(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel
caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia
fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità
del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI CLASSIFICATORE DI CARCASSE BOVINE E SUINE

Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo Direzione generale delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea PIUE VI
Via XX settembre, 20 00187 ROMA
Posta certificata:
pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: domanda di partecipazione ai corsi per esperti classificatori di carcasce bovine/suine

.l. sottoscritt ... COGNOME _____ NOME _____
_____ DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI
NASCITA _____ PROV. _____ RESIDENTE IN VIA _____
_____ N° _____ CAP _____
_____ COMUNE _____ PROV. _____
DITTA (facoltativo) _____

CHIEDE

di partecipare ad uno dei corsi di abilitazione per esperti classificatori di carcasce bovine/suine
(sbarrare la dicitura che non interessa).

Recapiti per contatti: (possibilmente indicarne più di uno)

TELEFONO _____ ABITAZIONE _____ TELEFONO _____ LAVORO _____
_____ CELLULARE _____ FAX _____

Data,

TIMBRO E FIRMA

(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)